

Allegato 3 – Imposta di bollo

TARIFFA

Parte I

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

Articolo della tariffa 1

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	Fisse euro 16,00	Proporzionali	1. Contrassegno telematico.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

<p>2. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile:</p> <p>a) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti</p>	<p>euro 230,00</p>			<p>2. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.</p> <p>1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.</p>
--	--------------------	--	--	---

b) per gli atti di cui alla lettera a) che comportano anche formalità nel registro delle imprese	euro 300,00			2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 4 vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.
c) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari	euro 155,00			
d) per gli atti di cui alla lettera c) che comportano anche formalità nel registro delle imprese	euro 225,00			
e) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)	euro 125,00			
f) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese	euro 195,00			
3. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri				

<p>pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:</p> <p>a) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese</p> <p>b) per le procure, deleghe e simili</p> <p>c) per gli atti di cessione di quote sociali</p> <p>d) per tutti gli altri atti</p>	<p>euro 156,00</p> <p>euro 30,00</p> <p>euro 15,00</p> <p>euro 45,00</p>			
<p>4. Domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese e inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 per ciascuna domanda, denuncia o atto:</p> <p>a) se presentate da ditte individuali</p> <p>b) se presentate da società di persone</p> <p>c) se presentate da società di capitali</p>	<p>euro 17,50</p> <p>euro 59,00</p> <p>euro 65,00</p>		<p>2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>	<p>3. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.</p>

<p>5. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale e atti allegati, successive formalità e istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori</p> <p>b) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito</p>	<p>euro 48,00</p> <p>euro 16,00</p>		<p>3. L'imposta di cui al comma 5 è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.</p>	<p>4. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.</p>
---	-------------------------------------	--	--	--

c) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	euro 80,00			
d) per ogni istanza di annotazione	euro 16,00			
e) per istanze diverse dalle precedenti	euro 16,00			

Articolo della tariffa 2

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	<p>1. In questo articolo sono comprese:</p> <p>a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali;</p> <p>b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.</p> <p>3. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,00.</p> <p>4. Contratti relativi a utenze di servizi di pubblica utilità a rete, per ogni</p>

				<p>contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,00.</p> <p>5. Dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
--	--	--	--	--

Articolo della tariffa 3

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, per ogni foglio	euro 16,00		<p>1. Contrassegno telematico: per gli atti diretti agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale ovvero con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p> <p>2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro</p>	<p>1. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta.</p> <p>2. Non sono soggette all'imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati all'amministrazione competente.</p>

<p>2. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994,</p>			<p>generale dei testamenti è assolta mediante applicazione del contrassegno telematico sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicato anche il contrassegno telematico relativo al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.</p>	<p>3. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>4. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 2 è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p>
---	--	--	--	--

n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162	euro 16,00			
3. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 2678 del codice civile, nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
4. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 2, dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2	euro 59,00		1. L'imposta è assolta con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. L'imposta di importo forfetario è dovuta all'atto della richiesta di formalità.
5. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) e d), ovvero non soggetti a registrazione:			1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi	1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'articolo 1, comma 2.

a) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile	euro 108,00		dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.	
b) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari	euro 15,00			

Articolo della tariffa 4

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, per ogni foglio	Euro 16,00		1. Contrassegno telematico; per gli atti rilasciati dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi; per gli atti rilasciati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale ovvero con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri

<p>2. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, per ogni certificato</p>	euro 85,00		<p>2. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.</p>	<p>dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.</p>
<p>3. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia delle entrate, attestazioni di conformità</p>	euro 28,00		<p>3. L'imposta è assolta in modo virtuale, con disposizione di pagamento per via telematica ovvero con pagamento a intermediario convenzionato.</p>	<p>3. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli uffici dell'Agenzia dell'entrate competenti per territorio.</p>
<p>4. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti</p>				<p>4. L'imposta di importo forfetario è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.</p> <p>5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 4 è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p>

pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta	euro 16,00			
5. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	
6. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	

Articolo della tariffa 5

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato b) emesse nello Stato e pagabili all'estero		12 per mille 9 per mille	1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 141 comma 1, lettera a), del presente testo unico, aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta. 2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al	1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento. 2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.

<p>2. Vaglia cambiari all'ordine di banche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p>3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni</p>		<p>11 per mille</p> <p>0,1 per mille</p>	<p>bollo mediante contrassegno telematico, modelli propri stampati o litografati di cambiali e di qualsiasi somma, purché detti modelli rechino l'indicazione dell'impresa emittente.</p>	<p>3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all'imposta prevista dall'articolo 2 della presente tariffa.</p> <p>1. I vaglia cambiari di cui al comma 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altre banche. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.</p> <p>1. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al comma 3, moduli propri stampati o litografati. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici dell'Agenzia delle entrate o agli uffici postali. Se gli istituti di credito</p>
---	--	--	---	--

<p>4. Cambiali accettate da banche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia e aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie</p>		<p>0,1 per mille</p>		<p>subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del comma 3, compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici dell'Agenzia delle entrate insieme con le cambiali. Si considerano non in regola con l'imposta di bollo le cambiali assoggettate alla medesima imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.</p> <p>1. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al comma 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.</p>
---	--	----------------------	--	--

<p>5. Cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p>		0,1 per mille	<p>1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del presente testo unico aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.</p> <p>2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono concedere alle banche e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre all'imposta di bollo, mediante contrassegno telematico, modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli rechino l'indicazione delle banche e degli altri enti.</p>	
<p>6. Cambiali emesse in relazione a operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601</p>		0,1 per mille		
<p>7. Cambiali e titoli equivalenti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:</p>				<p>1. I titoli di cui al comma 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo, ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento, nell'ambito della legge 24 maggio</p>

<p>a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;</p> <p>b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge</p>		0,1 per mille		1977, n. 227, e sempreché attengano a operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al comma 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
<p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca europea degli Investimenti (BEI), e dal Consiglio d'Europa (articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e articolo 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796)</p>		0,1 per mille	1. Come al punto 1.	1. Come al punto 1.

Articolo della tariffa 6

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		1. Contrassegno telematico.	<p>1. Come all'articolo 5.</p> <p>2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'articolo 2 della presente tariffa.</p>

			3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante contrassegno telematico sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni e altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.
--	--	--	---

Articolo della tariffa 7

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Assegni bancari: a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per ogni assegno	euro 0,258		1. Contrassegno telematico.	1. Non è dovuta l'imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo, né in caso di protesto per mancanza di fondi.
b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		2. Contrassegno telematico.	2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data

			<p>non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.</p> <p>3. Per gli assegni tratti su banche estere l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso la banca che per prima li negozia.</p>
--	--	--	---

Articolo della tariffa 8

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Assegni circolari: a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736		6 per mille per ogni anno	1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Non è dovuta l'imposta per le girate e per la quietanza.
b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		2. Contrassegno telematico.	2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato all'unità di euro superiore, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro

<p>2. Vaglia cambiari della Banca d'Italia</p>		<p>4 per mille per ogni anno</p>	<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.</p> <p>3. Per le banche aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in cui si trova la sede principale.</p> <p>1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.</p> <p>2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.</p> <p>3. Non sono soggetti a imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.</p>
--	--	----------------------------------	---	---

Articolo della tariffa 9

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, per ogni esemplare</p> <p>2. Estratti di conti, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITamento o dell'addebitamento e relativi</p>	euro 2,00		<p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi.</p> <p>3. Per le quietanze rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.</p> <p>1. Contrassegno telematico.</p>	<p>1. Per le ricevute e le quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta:</p> <p>a) quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.</p> <p>3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p> <p>1. I documenti di cui al comma 2, relativi a rapporti tra enti e imprese e i propri dipendenti o ausiliari e intermediari di commercio o spedizionieri, non sono soggetti all'imposta.</p>

benestari quando la somma supera euro 77,47, per ogni esemplare	euro 2,00			
3. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica	euro 34,20 euro 100,00			<p>1. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.</p> <p>2. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici di Poste Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli 7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonché quella relativa alle crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del</p>

				<p>Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea</p>
--	--	--	--	--

<p>4. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</p>		<p>1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille per l'anno 2013 2 per mille a decorrere dall'anno 2014</p>		<p>prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.</p>
--	--	---	--	---

Articolo della tariffa 10

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso le banche, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,11	euro 2,00		1. Contrassegno telematico	1. Non è dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.
oltre euro 129,11 fino a euro 258,23	euro 2,58			
oltre euro 258,23 fino a euro 516,64	euro 4,65			
oltre euro 516,64	euro 6,80			

Articolo della tariffa 11

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice			1. Contrassegno telematico da applicarsi sull'ultima pagina numerata o con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di	1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

civile, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine	euro 16,00		cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
			2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; in tal caso, gli estremi del versamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.	2. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'allegato 4, della tariffa, articolo 16, del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta è maggiorata di euro 16,00.

Articolo della tariffa 12

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	

Articolo della tariffa 13

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del codice civile, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	

Articolo della tariffa 14

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Articolo della tariffa 15

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile,

		<p>civili sono redatti su carta libera, con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante contrassegno telematico o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nelle misure di seguito indicate:</p> <p>a) davanti al giudice di pace euro 46,48;</p> <p>b) davanti al Tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per i procedimenti di cognizione euro 54,23; 2) per i procedimenti di esecuzione immobiliare euro 123,95; 3) di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera euro 2.582,28, euro 61,97; <p>c) davanti alla Corte di appello euro 46,48;</p> <p>d) davanti alla Corte di cassazione: euro 30,99;</p> <p>e) per i procedimenti speciali euro 30,99.</p> <p>3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella</p>	<p>comprende quella dovuta per la certificazione della firma.</p> <p>2. Non sono soggette a imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace, le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e i documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p> <p>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</p> <p>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, i contrassegni e</p>
--	--	---	---

			<p>per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e al tribunale amministrativo regionale nella misura di 92,96 euro, con le modalità di cui al punto 2.</p> <p>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante contrassegno telematico.</p> <p>6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di</p>	<p>le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</p> <p>6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare i contrassegni o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicati i contrassegni o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.</p>
--	--	--	--	--

			procedura civile, e loro certificazioni, per procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 119 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con contrassegno telematico.	
2. Ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi presentati per via telematica alle Corti di giustizia tributaria, per ciascun atto	euro 24,00		1. L'imposta è assolta tramite disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento a intermediario convenzionato.	1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.
3. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	1. Non sono soggetti a imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti ai giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.
4. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile	euro 54,00		1. Modalità di cui all'articolo 3 del testo unico al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

Articolo della tariffa 16

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:</p> <p>a) cauzioni e costituzioni di parte civile, per ogni foglio</p> <p>b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela, per ogni foglio</p>	euro 16,00		<p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>2. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del mittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.</p>
<p>2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale, per ogni foglio</p>	euro 16,00		<p>1. Contrassegno telematico.</p>	

Parte II

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso

Articolo della tariffa 17

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Conti dei curatori e altri amministratori giudiziari, per ogni foglio	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

Articolo della tariffa 18

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche			1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al	

amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari, per ogni ricevuta	euro 16,00		decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo,-per ogni documento	euro 16,00			

Articolo della tariffa 19

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile, per ogni foglio o esemplare	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

Articolo della tariffa 20

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra			1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al	1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate sia

<p>casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di un'impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e propri ausiliari, intermediari o spedizionieri, per ogni foglio o esemplare</p>	euro 16,00		<p>decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.</p>
---	------------	--	--	---

Articolo della tariffa 21

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni, per ogni foglio o esemplare</p>	euro 16,00		<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	

Articolo della tariffa 22

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o</p>			<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e</p>	

regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità, per ogni foglio o esemplare	euro 16,00		di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
--	------------	--	--	--

Articolo della tariffa 23

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere, per ogni foglio o esemplare	euro 0,52		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	

Articolo della tariffa 24

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		

1. Titoli di credito provenienti dall'estero: a) cambiali
--

Articolo della tariffa 25

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti diversi da quelli indicati nell'articolo 24, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta	Nella stessa misura degli atti simili compiuti nello Stato.		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa 26

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate, per ogni esemplare	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	

Articolo della tariffa 27

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: a) per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto b) per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto	euro 16,00 euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	